

Addì, 7 dicembre 2022 in Roma

ANCE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO,  
CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI

ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA,  
CONFAPI ANIEM e  
FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Le parti, in relazione all'applicazione dell'istituto della congruità della manodopera di cui all'Accordo delle parti sociali del 10 settembre 2020, integralmente recepito dal DM n. 143/2021 e al fine di dare piena attuazione alle disposizioni normative del DM n. 143/2021, anche attraverso un'azione incisiva volta a favorire la formazione e l'informazione di tutti i soggetti operanti nei cantieri e dei committenti pubblici e privati, a garanzia della corretta applicazione dell'istituto

concordano

- che, a decorrere dal 1° marzo 2023, per tutti i cantieri pubblici e privati, è introdotta la *procedura di alert*, individuata nell'ambito della Commissione congruità costituita dalle parti sociali, di cui all'allegato del presente accordo, costituente parte integrante dello stesso;
- che, in considerazione della fase di avvio del sistema congruità nazionale, *per i soli cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023 (la cui denuncia di nuovo lavoro sia stata effettuata a decorrere dal 1° novembre 2021)*, le Casse Edili/Edilcasse procederanno al rilascio dell'attestato di congruità anche qualora la documentazione giustificativa, eventualmente necessaria a dimostrare il raggiungimento della percentuale minima di congruità, sia costituita da un'autodichiarazione dell'impresa avente ad oggetto ad esempio, l'utilizzo di macchinari altamente tecnologici e/o materiali di pregio o presenza di manufatti estranei alle lavorazioni edili. Resta fermo che, a decorrere dal 1° marzo 2023 tutti i cantieri ancora aperti a tale data, inseriti nel sistema CNCE\_Edilconnect, saranno sottoposti alla *procedura di alert*;
- che le Casse Edili/Edilcasse fatta salva, ove ne ravvisino la necessità, la verifica della correttezza di quanto attestato dai soggetti interessati, non potranno inserire blocchi/inibizioni nel sistema non previsti dalle procedure esistenti anche alla luce della FAQ n. 8 della COM. CNCE n. 803/2021;


- che, in caso di lavoratori autonomi o titolari di impresa artigiana, fermo restando quanto previsto nell'art. 5 del D.M. n 143/2021, nonché quanto previsto nella FAQ n. 5 della COM. CNCE n. 798/2021, il sistema CNCE\_Edilconnect dovrà attenersi per tali soggetti all'indicazione delle 173 ore massime di lavoro commisurate, convenzionalmente quale costo figurativo ai fini della congruità, rispettivamente al III° livello (operaio specializzato) per i lavoratori autonomi e al V° livello per il titolare di impresa artigiana, secondo gli importi stabiliti dal contratto collettivo nazionale dell'artigianato;
- che, fermo restando che l'inserimento nel sistema CNCE\_EdilConnect delle ore lavorate dal lavoratore autonomo è la forma primaria per dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera, in caso di presentazione di documentazione (idonea fattura) che attesti i costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, la stessa deve contenere specificatamente l'indicazione dell'importo di manodopera;
- che, anche alla luce della normativa sulla congruità e stante quanto stabilito nel tempo dalle parti sociali sottoscrittrici, è confermato l'obbligo della denuncia per lo specifico cantiere;
- di incontrarsi entro e non oltre il 31 gennaio 2023 per l'analisi e la risoluzione dei temi non ancora definiti.

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE



LEGACOOP  
PRODUZIONE & SERVIZI



CONFCOOPERATIVE  
LAVORO E SERVIZI  
Firmato digitalmente da:  
Fabrizio Salomoni  
Data: 07/12/2022  
15:46:31

AGCI PRODUZIONE E  
LAVORO



ANAEP  
CONFARTIGIANATO



CNA  
COSTRUZIONI



FIAE CASARTIGIANI




CLAAI EDILIZIA



CONFAPI ANIEM



FENEAL UIL



FILCA CISL



FILLEA CGIL

